

Progetto Co.Re
Comuni in rete per l'integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati

Scheda di presentazione

Cosa è la “clausola Sociale”: il dettato normativo dentro cui ci si muove

l'art. 69 del Codice dei contratti pubblici – in recepimento dell'art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell'art. 38 della Direttiva 2004/17/CE – prevede che le stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, si tratta di fatto della possibilità di inserire una clausola ispirata alla promozione e alla valorizzazione di esigenze sociali (c.d. clausola sociale).

Ovviamente l'inserimento di questa condizione particolare deve essere compatibile con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onori. A tal riguardo, la suddetta disposizione precisa, al comma 2, che le condizioni particolari possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.

Sul punto, il 33° considerando della Direttiva 2004/18/CE¹ precisa che la compatibilità delle suddette previsioni con il diritto comunitario si ravvisa "a condizione che tali clausole non siano discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'onori" e, con specifico riguardo alle esigenze sociali contemplabili, afferma che tali condizioni possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi applicabili all'esecuzione dell'appalto di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di assumere un numero persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

Le norme comunitarie e la disciplina di recepimento prevedono, dunque, espressamente che deve trattarsi di condizioni di esecuzione, con ciò chiarendo implicitamente che le stesse non possono costituire barriere all'ingresso, nella forma della richiesta di elementi di ammissibilità dell'offerta.

Obiettivo generale del progetto Co.Re

L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o disabili attraverso i Contratti della Pubblica Amministrazione

Obiettivi specifici

¹ DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

1. Dotarsi di uno strumento (Linee guida, procedure, modulistica, ecc.) che offra ai Comuni partner del progetto Co.Re indicazioni per stipulare contratti di fornitura di beni o servizi con aziende che si impegnano ad assumere e mantenere impiegate persone svantaggiate e/o disabili.

Lo strumento indicherà le modalità amministrative per gestire affidamenti sotto soglia comunitaria (riservati alle Cooperative Sociali di tipo B) e sopra soglia comunitaria (aperti a tutte le imprese), ispirati alla c.d “Clausola Sociale”

2. sperimentare lo strumento su due appalti.

Come procediamo

- Analisi dell’esistente nelle prassi degli enti partner.
- Ricerca delle buone pratiche già attivate in altri territori.
- Individuazione dei referenti Comunali da sensibilizzare e formare.
- Ricognizione delle effettive possibilità di applicazione della clausola sociale di inserimento lavorativo negli appalti di servizi dei Comuni.
- individuazione delle tipologie di lavori e delle modalità operative più adatte alle esigenze degli enti per l’applicazione della clausola sociale;
- Supporto a favore delle strutture appaltanti dei Comuni aderenti nella redazione dei dispositivi di gara.
- Avvio procedure con clausola sociale su 2 appalti

Il modello di gestione che si propone di portare a regime nel medio termine prevede

- supporto e assistenza a favore delle Strutture Appaltanti nella redazione dei dispositivi di gara;
- consulenza in sede di commissione di gara per la valutazione dei progetti di Inserimento Lavorativo;
- attività di monitoraggio e verifica degli impegni assunti con il progetto di inserimento lavorativo per l’intera durata dell’affidamento: